



FEDERAZIONE ITALIANA  
DI ATLETICA LEGGERA

**Comitato Regionale MARCHE**

Informativa n. 20 del 22 gennaio 2022

## **RITORNO ALL'ATTIVITÀ SPORTIVA AGONISTICA IN ATLETI COVID-19 POSITIVI GUARITI**

In relazione all'interesse che riveste l'argomento, si ritiene opportuno sintetizzare i punti della circolare della Direzione Gen. Della Prevenzione Sanitaria del Ministero della Salute 03566-P-18/01/2022, che recepisce il protocollo elaborato dalla Federazione Medico Sportiva

Il punto principale è che la suddetta circolare contiene esclusivamente **RACCOMANDAZIONI** per l'idoneità sportiva agonistica ed è **RIVOLTA** all'attività dei medici valutatori di tale idoneità. L'aspetto legislativo rimane di competenza del Ministero della Salute, che ancora non ha espresso alcuna indicazione normativa diretta a definire gli obblighi delle Società e/o degli atleti.

Un altro punto che evidenzia la circolare, sempre rivolto ai medici, è la necessità che nella valutazione degli atleti guariti dalla malattia sia indispensabile l'identificazione delle possibili conseguenze della stessa sui vari organi ed apparati degli atleti.

L'interesse delle Società a tale eventuale valutazione riguarda esclusivamente la ripresa dell'attività sportiva da parte di coloro con certificazione all'attività agonistica in corso di validità, infettati da Covid-19 e successivamente guariti.

Come sopra detto, si tratta ancora di raccomandazioni che, a mio giudizio, non hanno assunto carattere cogente e quindi nulla è imposto alle società dalla circolare e, per adesso, non ci sono indicazioni a carico delle Società e/o atleti da parte di organi legislativi né da parte della Fidal nazionale.

Le Società, però, non possono esimersi di consigliare, vigilare, controllare lo stato di salute dei propri atleti, perché questo fa parte del loro ruolo nella preparazione degli atleti stessi e non solo della propria responsabilità legale.

Nella circolare vi è indicato che: *“qualora l'infezione da Sar-Cov-2 sopraggiunga in corso di validità della certificazione di idoneità alla pratica sportiva agonistica, l'atleta è tenuto ad informare, oltre il suo medico di medicina generale o pediatra, il medico sociale della società”*. Questi, quindi, potrà/dovrà esprimere il suo parere professionale sull'opportunità di ottenere l'attestazione di “ritorno all'attività” da parte dell'atleta, nonché le modalità di ripresa degli allenamenti e delle gare.

Pertanto, sollecitando una presa di posizione da parte della Fidal nazionale, per ora si può solo consigliare alle Società una particolare attenzione agli atleti eseguendo almeno la stessa differenziazione di valutazione da parte del medico dell'entità della malattia: lieve, moderata e severa e coinvolgendo nelle decisioni il medico sociale.

Il Presidente  
Avv. Simone Rocchetti